

# Associazione Tv Popolare

## Statuto

1. [TITOLO I - Denominazione - Sede - Durata](#)
2. [TITOLO II - Scopo ed oggetto](#)
3. [TITOLO III - I Soci](#)
4. [TITOLO IV - Organi sociali](#)
5. [TITOLO V - Patrimonio - Esercizio sociale](#)
6. [TITOLO VI - Scioglimento e liquidazione](#)
7. [TITOLO VII - Clausola compromissoria](#)

## TITOLO I - Denominazione - Sede - Durata

### Art. 1

E' costituita una associazione non a scopo di lucro denominata "Tv Popolare".

### Art. 2

L'associazione ha sede legale nel Comune di Milano (MI), in via Pietro Paleocapa, 6. Con deliberazione del Consiglio Direttivo potranno essere istituite sedi operative e/o amministrative. Con medesima deliberazione potrà inoltre essere trasferita la sede legale purchè all'interno del Comune di Milano.

### Art. 3

L'associazione ha durata illimitata.

## TITOLO II - Scopo ed oggetto

### Art. 4

L'associazione ha lo scopo principale di promuovere, favorire e sostenere la realizzazione di una televisione indipendente ed innovativa, a partecipazione popolare, che goda di ampio sostegno della società civile; associazioni, movimenti, imprese e cittadini in grado di produrre contenuti ed aggregarli in un unico palinsesto multicanale, valorizzando le specializzazioni e le competenze nonché salvaguardando le identità di ogni singolo soggetto promotore e partecipante.

Lo scopo dell'associazione è attuato nei termini e nei modi descritti nel Programma, allegato A al presente Statuto.

Nell'attuazione del Programma l'associazione ha l'obiettivo di migliorare la comprensione della realtà contemporanea attraverso la realizzazione di progetti innovativi di comunicazione. Nel dettaglio, gli scopi di tali progetti sono :

- produrre programmi originali e di qualità secondo un modello partecipativo;
- diffondere e promuovere iniziative di alfabetizzazione di massa ai linguaggi comunicativi e stimolare una comprensione critica dell'informazione;
- sostenere il principio del diritto fondamentale ad una informazione libera, plurale, ispirata ai principi della Costituzione, e di una comunicazione che rispetta dei diritti dell'infanzia, della dignità individuale e collettiva;
- svolgere campagne di sensibilizzazione su tematiche che riguardino aspetti ritenuti essenziali dell'agire umano;
- offrire una valida alternativa all'attuale panorama televisivo;

- fungere da servizio di collegamento tra l'attività dei soggetti sul territorio e il pubblico potenzialmente interessato;
- attività di citizen journalism come espressione di un “giornalismo dal basso” che dia voce alle istanze della società contemporanea;
- promuovere la cultura e l'arte;
- promuovere la socialità e il dialogo.

L'associazione ha altresì lo scopo di promuovere la creazione di una rete sinergica di associazioni, consorzi, cooperative, enti pubblici e privati, operanti con i medesimi obiettivi in ambito locale, nazionale e internazionale, favorendo l'accesso alle strutture di emissione e la nascita di accordi con operatori di rete da parte dei fornitori di contenuti nonché offrendo visibilità alle iniziative che condividano gli stessi principi.

I principi a cui si ispira l'associazione per la realizzazione dei suoi scopi sono:

- la funzione di servizio di informazione indipendente;
- la partecipazione ed il sostegno della cittadinanza;
- la nonviolenza, il pluralismo, la non discriminazione;
- la tutela dei diritti umani, sociali e civili;
- la difesa dell'ambiente, del territorio e delle identità locali;
- la valorizzazione della responsabilità sociale.

Tali principi sono irrinunciabili e sanciscono il modus operandi dell'associazione, dei partecipanti e dei progetti promossi dall'associazione, anche se nelle loro singolarità tali principi non siano specificatamente previsti.

L'associazione non ha scopo di lucro, è laica ed apartitica, aperta nei confronti delle realtà che vi partecipano, e alla ricerca e salvaguardia delle diversità e delle identità dei soggetti promotori, partecipanti e fruitori del servizio.

#### Art. 5

L'associazione, per il raggiungimento dei suoi scopi, intraprende varie attività ed in particolare:

- A. promuove e gestisce la campagna di raccolta fondi per la creazione del soggetto giuridico che realizza il Programma, come descritto nell'Allegato A;
- B. promuove la creazione di una rete di fornitori di contenuti tematici con censimento della capacità produttiva;
- C. promuove la condivisione della conoscenza tra i partecipanti;
- D. promuove le attività di produzione di contenuto, catalogazione, archiviazione;
- E. favorisce la creazione del consenso popolare e l'auto-promozione del progetto;
- F. gestisce i beni comuni e le risorse condivise;
- G. promuove l'incontro e l'accordo tra operatori di rete e fornitori di contenuto anche tramite la creazione dei modelli di accordo per la diffusione;
- H. promuove le campagne di raccolta fondi o azionariato popolare per il finanziamento del progetto, ricerca di sponsor e attività di fund raising finalizzate alla creazione di nuovi format;
- I. indice riunioni di carattere organizzativo tra i soci in cui delineare la strategia per il raggiungimento dei fini statutari nonché favorirne il dialogo ed il confronto;
- J. studia e adotta standard tecnologici comuni tra i soci, nonché valuta eventuali innovazioni per favorire l'interoperabilità dei contenuti e la diffusione degli stessi anche attraverso tecnologie sperimentali come l'isofrequenza;
- K. favorisce una strategia di creazione di produzione di contenuti che contribuisca ad innalzare il livello qualitativo e tematico.

L'associazione per realizzare i propri scopi potrà svolgere qualunque attività connessa e/o accessoria a quelle sopra elencate, nonchè compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni di natura mobiliare, immobiliare e finanziaria, rilasciare e ricevere garanzie, e in generale compiere tutti gli atti necessari o utili alla realizzazione degli scopi sociali.

### TITOLO III - I Soci

#### Art. 6

Possono essere soci coloro che, persone fisiche o giuridiche, condividendo gli scopi dell'associazione, cooperano concretamente alla loro realizzazione e/o fruiscono dei servizi della stessa.

L'associazione, con delibera del Consiglio Direttivo, ha la facoltà di nominare soci onorari scelti tra coloro che si sono particolarmente distinti per azioni di rilevante significato rispetto ai fini culturali e istituzionali dell'associazione stessa.

Tutti i soci hanno diritto di voto ad eccezione dei minorenni.

Tutti i soci maggiorenni sono liberamente eleggibili alle cariche sociali. I soci persone giuridiche accedono alle cariche sociali tramite i loro legali rappresentanti o soggetti all'uopo designati.

#### Art. 7

I soci si suddividono in categorie:

- soci fondatori
- soci fornitori di contenuti
- soci collaboratori
- soci sostenitori

Sono **soci fondatori** coloro che si sono impegnati nella costituzione dell'associazione, progettando il modello organizzativo ed economico e svolgendo gli studi di fattibilità.

Sono **soci fornitori di contenuto** i soggetti che si impegnano a produrre contenuto originale autoprodotta mettendolo a disposizione degli altri soci dell'associazione tv popolare.

Sono **soci collaboratori** coloro che si impegnano nell'associazione con apporti continuativi e che sono promotori di attività sociali.

Sono **soci sostenitori** coloro che rinnovano annualmente il loro impegno associativo e che fruiscono dei servizi della associazione.

Tutti i soci hanno il dovere di contribuire al sostegno dell'associazione con il pagamento delle quote annuali e di adesione stabilite dal Consiglio Direttivo al principio di ogni anno sociale: la misura delle quote è stabilita sulla base dei programmi sociali e del piano di servizi erogabili. I soci onorari possono essere dispensati dal versamento di quote e/o dei contributi all'associazione.

E' esclusa la temporaneità del rapporto associativo.

#### Art. 8

L'ammissione di nuovi soci è deliberata dal Consiglio Direttivo con riferimento agli artt. 6 e 7 del presente statuto.

#### Art. 9

I soci cessano di appartenere all'associazione per recesso, decadenza, esclusione e per causa di morte.

#### Art. 10

Può recedere su domanda il socio che non intenda collaborare e/o partecipare al perseguimento degli scopi sociali.

Il recesso è efficace previa delibera del Consiglio Direttivo, che tiene conto degli impegni che il socio ha in corso con l'associazione.

#### Art. 11

Può essere dichiarato decaduto il socio:

- a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;
- b) che non sia più in grado di concorrere in alcun modo al raggiungimento degli scopi sociali.

La decadenza è deliberata dal Consiglio Direttivo dopo che al socio sia stato, per iscritto, contestato il fatto che può giustificare l'esclusione, con l'assegnazione di un termine di trenta giorni per eventuali controdeduzioni.

#### ART. 12

Può essere escluso il socio:

- a) che svolga attività in contrasto con quelle dell'associazione;
- b) che non osservi lo Statuto o le deliberazioni degli organi sociali;
- c) che senza giustificato motivo non adempia puntualmente agli obblighi assunti a qualsiasi titolo verso l'associazione.

L'esclusione è deliberata dal Consiglio Direttivo dopo che al socio sia stato, per iscritto, contestato il fatto che può giustificare l'esclusione, con l'assegnazione di un termine di trenta giorni per eventuali controdeduzioni.

#### Art. 13

Il socio che cessa per qualsiasi causa di appartenere alla associazione non può rivendicare alcun diritto sul patrimonio dell'associazione e sulle quote pagate.

## TITOLO IV - Organi sociali

#### Art. 14

Sono organi dell'associazione:

- l'Assemblea dei soci;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente,
- il Revisore dei conti.

#### Art. 15

L'Assemblea è convocata almeno una volta l'anno dal Consiglio Direttivo a mezzo avviso da inviarsi a ciascun socio con qualsiasi mezzo di trasmissione almeno 15 giorni prima della data fissata.

Ogni socio ha diritto ad un solo voto. E' ammessa la partecipazione tramite delega con il limite di una per ogni partecipante.

Un terzo dei soci aventi diritto al voto può richiedere la convocazione dell'Assemblea. In questo caso la convocazione deve avvenire entro 20 giorni dalla richiesta.

Sono compiti dell'Assemblea:

- a) deliberare sugli indirizzi generali dell'associazione;
- b) approvare il bilancio annuale consuntivo;
- c) nominare i componenti del Consiglio Direttivo fissandone il numero prima dell'elezione;ù
- d) nominare il Revisore dei conti;
- e) deliberare su ogni argomento sottoposte dal Consiglio Direttivo;
- f) modificare lo statuto sociale e i regolamenti;
- g) deliberare in ordine allo scioglimento dell'associazione.

Art. 16

Le Assemblee sono presiedute dal Presidente o da un socio nominato dall'Assemblea stessa prima dell'inizio dei lavori.

Art. 17

Le Assemblee ordinarie sono valide in prima convocazione con la presenza della maggioranza dei soci, in seconda convocazione qualsiasi sia il numero dei soci presenti. Le Assemblee ordinarie deliberano tanto in prima quanto in seconda convocazione con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Le Assemblee straordinarie sono valide in prima convocazione con la presenza della maggioranza dei soci, e in seconda convocazione qualsiasi sia il numero di soci presenti. Le Assemblee straordinarie deliberano tanto in prima quanto in seconda convocazione con il voto favorevole dei 2/3 dei presenti.

Di ogni assemblea verrà redatto apposito verbale.

E' ammessa la possibilità che le riunioni dell'Assemblea si svolgano con interventi dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e parità di trattamento degli intervenuti.

Art. 18

Il Consiglio Direttivo è eletto dall'Assemblea. Esso dura in carica tre anni. I componenti del Consiglio Direttivo variano da un minimo di tre a un massimo di nove. I membri sono liberamente rieleggibili.

Il Consiglio Direttivo può delegare alcune funzioni ad uno o più dei propri membri anche disgiuntamente.

Art. 19

Il Consiglio Direttivo è investito di tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione e gestione dell'Associazione nel rispetto delle indicazioni programmatiche generali dell'Assemblea e del presente Statuto.

Sono, a titolo meramente esemplificativo, compiti del Consiglio Direttivo:

- a) curare l'esecuzione delle delibere dell'Assemblea ed in particolare l'esecuzione del Programma allegato al presente Statuto;
- b) progettare, eseguire e controllare lo svolgimento delle attività sociali;
- c) elaborare il bilancio consuntivo annuale da presentare all'Assemblea e il bilancio preventivo;
- d) convocare le Assemblee;
- e) deliberare in materia di ammissione, recesso, decadenza ed esclusione dei soci;
- f) nominare i soci onorari;

- g) fissare la misura delle quote sociali e degli eventuali contributi associativi supplementari;
- h) deliberare su tutti gli atti di natura contrattuale, mobiliare e finanziaria compresa l'apertura di conti correnti con enti finanziari e/o istituti bancari nell'ambito delle attività sociali;
- i) assumere personale dipendente o stipulare contratti d'opera con soci e terzi;
- l) deliberare su tutti gli altri aspetti attinenti alla gestione sociale non riservati all'Assemblea dalle norme di legge o dal presente statuto.

#### Art. 20

Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno quattro volte l'anno e inoltre ogni qualvolta il presidente lo ritenga opportuno o quando lo richieda un terzo dei suoi membri. Le delibere del Consiglio Direttivo sono valide quando sono assunte a maggioranza assoluta dei membri che lo compongono. Il Consiglio Direttivo nomina al suo interno un tesoriere e un segretario verbalizzante. E' ammessa la possibilità che le riunioni del Consiglio Direttivo si svolgano con interventi dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e parità di trattamento degli intervenuti.

#### Art. 21

Il Presidente ha la firma e la rappresentanza dell'associazione ed è nominato dal Consiglio Direttivo all'interno dei suoi membri. Il Vicepresidente, pure nominato dal Consiglio Direttivo all'interno dei suoi membri, ricopre le funzioni del Presidente in caso di indisponibilità.

#### Art. 22

Il Revisore dei conti è eletto dall'Assemblea, anche ma non necessariamente tra i soci. Esso dura in carica tre anni ed è rieleggibile. Spetta al Revisore dei conti controllare i libri sociali, la tenuta della contabilità e i libri e documenti contabili. Di ogni ispezione e controllo si deve dare notizia nella relazione che il Revisore redige annualmente per l'Assemblea.

## TITOLO V - Patrimonio - Esercizio sociale

#### Art. 23

Il patrimonio dell'associazione è costituito dalle quote di adesione, dalle quote annuali dei soci destinate a patrimonio, da eventuali altri contributi associativi supplementari, dalle donazioni e da ogni cespite che potrà essere conseguito nel rispetto delle norme vigenti e destinato a patrimonio.

Alle spese occorrenti per il funzionamento dell'associazione si provvederà con le contribuzioni annuali obbligatorie dei soci e con i proventi delle attività sociali.

L'esercizio sociale va dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

L'Assemblea per l'approvazione del bilancio deve essere convocata entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio, o, in caso di particolari ragioni, entro 180 giorni.

Gli utili e gli avanzi della gestione non sono distribuibili agli associati neanche in modo indiretto, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre associazioni che per legge, statuto o regolamento facciano parte della medesima ed unitaria struttura.

Gli avanzi di gestione annuali saranno esclusivamente impiegati per la realizzazione delle attività sociali.

## TITOLO VI - Scioglimento e liquidazione

Art. 24

In caso di scioglimento per qualsiasi causa dell'associazione, il patrimonio residuo e le eventuali eccedenze attive risultanti dal bilancio di liquidazione dopo il pagamento di ogni passività, andranno devolute a enti e organismi non aventi finalità di lucro o a fini di pubblica utilità.

## TITOLO VII - Clausola compromissoria

Art.25

Qualsiasi controversia dovesse insorgere tra i soci ovvero tra i soci e l'associazione o i suoi organi sociali che abbia ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, ad eccezione di quelle nelle quali la legge prevede l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero, saranno risolte mediante arbitrato secondo il Regolamento della Camera Arbitrale Nazionale ed Internazionale di Milano.

Il Tribunale Arbitrale sarà composto da un Arbitro unico nominato dalla Camera Arbitrale. L'Arbitrato sarà rituale e il Tribunale Arbitrale deciderà secondo diritto.

Ai fini della registrazione, si omette l'allegato A citato.

Firmato e sottoscritto da :

- Achille Saletti
- Cristina Ghiani
- Silvio Bruschi
- Maurizio Torti
- Stefano Coppola
- Davide Scalisi
- Stefano Girardi